



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**CIRCOLARE N. 6/2013**

Castelfranco Veneto, 15 Luglio 2013

**Oggetto: MODIFICATO IL LIMITE DI COMPENSAZIONE IN F24**

Il c.d. "sblocca debit", D.L. n.35/13 convertito dalla L. n.64/13, prevede, tra l'altro, l'innalzamento dal 2014 del limite massimo di compensazione nel modello f24 dei crediti e contributi.

➔ Tale limite, valido anche ai fini del rimborso delle imposte, passa da €516.456,90 a €700.000,00. Nessuna modifica è stata invece apportata alla modalità di compensazione, ne consegue che il contribuente può applicare l'istituto compensativo sia con riferimento al medesimo tributo o con riferimento a tributi diversi, procedendo così ad una compensazione di tipo "verticale", o "orizzontale".

In particolare, secondo le indicazioni dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, i crediti da utilizzare per la compensazione devono riferirsi allo stesso periodo, e devono risultare da dichiarazioni e denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato.

La compensazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione successiva a quella cui il credito è nato.

Quanto alla compensazione del credito annuale dell'Iva per importi superiori a €5.000 annui, e fino ai 15.000, essa può essere effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui esso emerge.

Per i crediti superiori ai 15.000 occorre il visto di conformità.

I crediti e debiti compensabili sono:

- ➔ le imposte sui redditi e relative addizionali,
- ➔ le ritenute alla fonte,
- ➔ l'Iva,
- ➔ le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva,
- ➔ i contributi previdenziali,
- ➔ i premi Inail,
- ➔ gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Nel caso in cui il contribuente operi una compensazione con credito inesistente esso potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso a condizione che "la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente". Le compensazioni di crediti comunque esistenti, per importi superiori al tetto annuo, sono punibili con la sanzione per l'omesso versamento, pari al 30%.

Ricordiamo inoltre che il comma 1 dell'art.31 del D.L. n.78/10 ha introdotto un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall'art.17, co.1, del D.Lgs. n.241/97, precludendo al contribuente la possibilità di esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di importo superiore a €1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Dr.ssa Michela Pellizzer*

